



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti Terrestri

PATENTE A PUNTI

Manuale pratico per i conducenti
e gli operatori del settore

a cura di

POTITO L. IASCONI


MAGGIOLI
EDITORE

The logo for Maggioli Editore, consisting of three vertical bars of varying heights on the left and a stylized 'E' on the right.

© Copyright 2004 by Maggioli S.p.A.
Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001: 2000

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8
Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622020
Internet: <http://www.maggioli.it>
E-mail: servizio.clienti@maggioli.it

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione
e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare
specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.

PRESENTAZIONE

Penso sia emersa in modo chiaro e inequivocabile la volontà di questo Governo di invertire l'atteggiamento arrendevole e la triste abitudine a non voler incidere, in modo sostanziale, nel contenimento della incidentalità sulle nostre strade urbane, sulle reti extraurbane, sul sistema autostradale.

È davvero un'azione che travalica le categorie proprie dell'etica e rientra invece in quella categoria che ci accomuna tutti, e riguarda essenzialmente la coscienza che geneticamente abbiamo del valore della vita, del valore di una vita vissuta nelle migliori condizioni fisiche.

Ebbene, penso che in questo difficile e, al tempo stesso, irrinunciabile obiettivo ognuno di noi, nei vari ruoli e nei vari momenti funzionali, debba necessariamente trovare un denominatore comune.

Il denominatore comune, a mio avviso, è da cercarsi proprio nella capacità di comunicare alla gente quanto si sta facendo, quanto si vuole fare in futuro, per far vincere la vita, e quanto sia essenziale, per ogni utente della strada, abbandonare la triste abitudine con cui, ormai giornalmente, apprende le notizie sulla incidentalità sulla nostra rete stradale.

Dobbiamo quindi non solo costruire tutte le condizioni per migliorare ulteriormente le componenti tecnologiche che rendono sempre più sicuro il veicolo, ma il vero valore aggiunto che dobbiamo costruire insieme è proprio ciò che prima definivo il nostro comune denominatore e cioè: la comunicazione.

Per rendere concrete queste volontà di informazione, queste volontà di coinvolgimento reale della opinione pubblica il mio Dicastero sta in tutti i modi cercando di sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sulla tematica legata alla sicurezza stradale, sulla tematica legata alla costruzione di una sana educazione stradale.

Non regaliamo alla morte le nostre vite umane, i nostri programmi per il futuro, le nostre aspettative; non distruggiamo in un attimo gli affetti e le storie delle nostre famiglie; cerchiamo, specialmente nei giorni di maggiore intensità di traffico, di essere rispettosi di noi stessi e degli altri. Cerchiamo cioè di rispettare non ciò che banalmente chiamiamo il codice della strada ma il codice della vita.

Il risultato positivo di un'azione così importante di cambiamento possiamo riferirlo alla patente a punti, che segna uno dei successi di questo

Governo. I primi dati registrati sono del tutto positivi e favorevoli a prevedere una maggiore sensibilità e coscienza degli utenti della strada sul rispetto delle più elementari e comuni norme di comportamento.

Il sistema adottato, che coinvolge la validità della patente di guida con la decurtazione dei punti in dotazione, ha indotto moltissimi conducenti ad una guida più accorta, prudente e rispettosa dei diritti e dell'incolumità altrui.

Questo piccolo manuale della patente a punti che viene pubblicato in occasione della "Giornata mondiale della sicurezza stradale" ha lo scopo di ricordare a tutti quali sono le principali norme da osservare per conseguire una guida sicura e corretta. Esso è diretto particolarmente ai giovani, a cui il nostro interesse e pensiero sono particolarmente rivolti, affinché siano loro i primi a diffondere e assumere coscienza di una nuova cultura della sicurezza.

PIETRO LUNARDI
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

INDICE

Presentazione del Ministro PIETRO LUNARDI	pag.	3
– <i>Patente a punti</i> (art. 126-bis c.d.s.)	»	7
– <i>Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero</i> (art. 6-ter d.l. 151/2003)	»	11
1. La patente	»	13
2. La patente a punti	»	14
3. Attribuzione dei punti	»	14
4. Addebito del punteggio	»	15
5. Guadagno dei punti	»	15
6. Comunicazione al titolare della patente	»	16
7. Proprietario del veicolo e perdita dei punti	»	16
8. Persona giuridica proprietaria del veicolo	»	17
9. Premialità per i buoni conducenti	»	17
10. Esami di riparazione	»	17
11. Neopatentati	»	18
12. Conducenti stranieri	»	18
13. Corsi per il recupero dei punti	»	19
14. Soggetti che possono svolgere i corsi	»	21
15. Perdita totale del punteggio	»	23
 Tabelle sinottiche		
• Come non perdere o recuperare i punti	»	24
• Corsi di recupero	»	25
• Tipologia dei corsi di recupero	»	25
• Programma dei corsi di recupero	»	26
• Pagamento e decurtazione dei punti	»	27
• Responsabilità del proprietario per la decurtazione dei punti	»	28
• Patenti estere	»	29
• Tabella dei punteggi previsti per la patente a punti (art. 126-bis c.d.s.)	»	30
• Guida dei ciclomotori	»	64

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Nuovo codice della strada

Art. 126-bis.
PATENTE A PUNTI ⁽¹⁾

1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti ⁽²⁾. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima ⁽³⁾. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente ⁽⁴⁾.

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenu-

to a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica ⁽⁵⁾.

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti ⁽⁶⁾. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento ⁽⁷⁾.

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti ⁽⁸⁾.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terre-

stri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

(1) Articolo inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 (*G.U. 12 febbraio 2002, n. 36, s.o. n. 28/L*) e modificato dall'art. 7, comma 3, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (*G.U. 21 giugno 2002, n. 144*), convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214 (*G.U. 6 agosto 2002, n. 183*), in vigore dal 30 giugno 2003.

(2) A norma dell'art. 18, comma 4, del D.Lgs. 9/2002, cit. sub nota 1, alle patenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (30 giugno 2003) è attribuito il punteggio di venti punti previsto dal comma 1.

(3) La tabella, allegata al D.Lgs. 9/2002, cit. sub nota 1, come sostituita a norma dell'art. 7, comma 10, del D.L. 151/2003, cit. sub nota 1, è stata a sua volta sostituita dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214 ed è in vigore dal 13 agosto 2003.

(4) Comma inserito dall'art. 7, comma 3, lett. *a-bis*, del D.L. 151/2003, cit. sub nota 1, come modificato dalla legge di conversione, in vigore dal 13 agosto 2003.

(5) Gli ultimi quattro periodi sostituiscono l'originario ultimo periodo a norma dell'art. 7, comma 3, lett. *b*, del D.L. 151/2003, cit. sub nota 1, come modificato dalla legge di conversione, in vigore dal 13 agosto 2003.

(6) Secondo periodo aggiunto dall'art. 7, comma 3, lett. *c*, del D.L. 151/2003, cit. sub nota 1, come modificato dalla legge di conversione, in vigore dal 13 agosto 2003.

(7) I soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guida e i relativi programmi sono stati previsti con i DD.MM. 29 luglio 2003 (*G.U. 6 agosto 2003, n. 181*).

(8) Gli originari tre anni previsti nel primo periodo sono stati ridotti a due e il secondo periodo è stato aggiunto dall'art. 7, comma 3, lett. *c-bis*, del D.L. 151/2003, cit. sub nota 1, come modificato dalla legge di conversione, in vigore dal 13 agosto 2003.

D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214
Modifiche ed integrazioni al codice della strada

Art. 6-ter.

***Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata
da uno Stato estero ⁽¹⁾***

1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida è limitata a sei mesi.

3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto.

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214.

1. La patente

La patente di guida è l'atto mediante il quale il cittadino viene abilitato alla guida di un veicolo a motore.

Per i ciclomotori è stato previsto un altro documento di abilitazione per la guida che si chiama "certificato di idoneità alla guida" ⁽¹⁾.

La patente abilita anche alla guida dei ciclomotori.

• *Categorie delle patenti*

- **A1** (sottocategoria) per la guida di motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm³ e di potenza massima di 11 kW;
- **A** per la guida di motocicli, con o senza sidecar;
- **B** per la guida di tricicli e quadricicli non leggeri, nonché autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto (agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg); di complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio (la massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3500 kg, e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice);
- **B+E** per la guida di complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B;
- **C** per la guida di autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
- **C+E** per la guida di complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
- **D** per la guida di autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
- **D+E** per la guida di complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

• *Rilascio e validità della patente*

Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

- la patente per le categorie C o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;
- la patente per le categorie B+E, C+E, D+E può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C o D.

(1) L'obbligo è previsto a far data dal 1° luglio 2004 per i minorenni e dal 1° luglio 2005 per i maggiorenni.

La validità della patente di guida è fissata come segue:

- la patente valida per le categorie C+E o D+E è valida anche per guidare complessi della categoria B+E;
- la patente valida per la categoria C+E è valida anche per la categoria D+E se il suo titolare è già in possesso di patente per la categoria D;
- la patente della categoria D rilasciata entro il 30 settembre 2003 abilita a condurre anche i veicoli per la cui guida è richiesta la categoria C; la patente di categoria D rilasciata dal 1° ottobre 2003 non consente di condurre i veicoli per la cui guida è richiesta la patente di categoria C.

I tricicli ed i quadricicli a motore possono essere guidati con una patente della categoria A o A1.

I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cm³ e di potenza non superiore a 11 kW possono essere guidati, sul territorio nazionale, con una patente di guida categoria B.

• *Età e patente*

- **anni 16** per la patente della sottocategoria A1;
- **anni 18** per la patente A per motocicli sino a 25 kW o rapporto potenza/peso sino a 0,16 kW/kg.
Dopo due anni, si possono guidare motocicli senza alcuna limitazione;
- **anni 18** per le patenti B, B+E;
- **anni 18** per le patenti C, C+E con guida di autocarri ed autotreni di massa totale a pieno carico sino a 7,5 t;
- **anni 18** per le patenti C, C+E con guida senza limitazioni ma con C.A.P. C;
- **anni 18** per il C.A.P. C;
- **anni 21** per le patenti C, C+E con guida senza limitazioni;
- **anni 21** per le patenti D, D+E;
- **anni 21** per il C.A.P. D;
- **anni 21** per la patente A senza limitazioni, ma effettuando la prova di guida con un motociclo di almeno 35 kW.

2. La patente a punti

Con le recenti modifiche al codice della strada non sono cambiate le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, sospensione e revoca della patente. Queste disposizioni continueranno ad operare nei confronti di quei conducenti che si renderanno responsabili di particolari violazioni al codice della strada.

Il sistema della patente a punti è stato posto per supportare l'azione di prevenzione ai fini della sicurezza stradale.

Il predetto sistema ha effetto afflittivo nei confronti di chi subisce la perdita di punti, infatti non determina immediatamente una misura sanzionatoria, ossia non dà luogo ad alcuna limitazione sino a che non viene raggiunta la perdita totale dei venti punti.

3. Attribuzione dei punti (art. 126-bis c.d.s.)

A tutte le patenti di qualsiasi categoria e grado, già rilasciate, ed a quelle nuove,

all'atto del rilascio, viene attribuito un punteggio di venti punti. Ad ogni patentato il punteggio è annotato all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, tenuto dal Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La perdita di punti avviene nella misura indicata nella tabella delle violazioni e dei punteggi (vedi a pag. 30).

La decurtazione del punteggio si verifica ogniqualvolta venga commessa una violazione tra quelle comprese nella tabella. Il punteggio è stabilito in misura fissa e non è modificabile. In caso di rigetto del ricorso da parte dell'autorità amministrativa o da parte del giudice di pace, il punteggio rimane decurtato.

4. Addebito del punteggio

Con il verbale di accertamento della violazione, che l'organo di polizia stradale consegna al trasgressore all'atto della contestazione (art. 200 c.d.s.), viene comunicato all'interessato anche il punteggio previsto per la infrazione commessa secondo la tabella annessa al codice.

Il punteggio viene comunicato all'Anagrafe nazionale a cura dello stesso ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha accertato la violazione, entro trenta giorni dal momento in cui l'organo di polizia è venuto a conoscenza della definizione della contestazione.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, si intende definita una violazione quando:

- a) sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni;
- b) non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta entro i sessanta giorni né sia stato presentato, entro lo stesso termine, ricorso al prefetto od opposizione al giudice di pace (caso in cui il verbale diventa titolo esecutivo);
- c) sia stato presentato ricorso amministrativo al prefetto e questo si sia concluso con l'emissione di ordinanza-ingiunzione esecutiva;
- d) sia stata presentata opposizione al giudice di pace e questa si sia conclusa con l'emissione di sentenza definitiva.

5. Guadagno dei punti

Nel caso in cui il titolare di patente di guida mantenga intatti i venti punti e per due anni consecutivi non abbia commesso alcuna violazione comportante la perdita di punteggio, gli vengono attribuiti automaticamente due punti in più, e così per i bienni successivi fino a cinque, per un totale di dieci punti da aggiungere ai venti, con la possibilità di raggiungere il massimo di trenta punti. In caso di violazione, la perdita dei punti viene operata su quelli maturati a quella data.

Per più violazioni commesse contemporaneamente i punti negativi ascrivibili sono massimo quindici. Questa disposizione non si applica solo nel caso in cui per alme-

no una delle violazioni commesse sia prevista la sospensione o la revoca della patente: in questo caso i punti si sommano senza tener conto del limite di quindici.

Esempio: superare il limite di velocità di oltre 40 km/h (punti 10), non osservare la segnaletica stradale orizzontale (punti 2) e guidare senza cinture di sicurezza (punti 5). In questo caso il totale di 17 punti resta tale.

6. Comunicazione al titolare della patente

Il punteggio previsto per la violazione commessa viene comunicato all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che comunica all'interessato la variazione di punteggio subita. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato del proprio punteggio mediante collegamento telematico con l'anagrafe stessa (le modalità di collegamento verranno stabilite dal Dipartimento trasporti terrestri) oppure telefonando al numero 848782782 del "Servizio informazione patente a punti".

7. Proprietario del veicolo e perdita dei punti

Tra le novità delle modifiche al codice della strada, la più rilevante, introdotta dalla legge di conversione del decreto modificativo del codice, è quella costituita dalla possibilità di decurtare il punteggio sulla patente del proprietario del veicolo nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un conducente non identificato al momento dell'accertamento. Laddove, però, il proprietario, a richiesta dell'organo di polizia stradale, comunichi i dati dell'effettivo conducente che si trovava alla guida al momento della violazione, il punteggio sarà comunicato all'Anagrafe a carico di quest'ultimo, cioè a carico dell'effettivo trasgressore.

Il proprietario, ricevuta la richiesta da parte dell'organo di polizia stradale di fornire i dati del conducente e della di lui patente, è tenuto a rispondere entro trenta giorni sia per fornire i dati che per eventuale giustificazione.

I dati personali del conducente sono i seguenti:

- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza;
- categoria della patente;
- numero e data del rilascio della patente;
- autorità che l'ha rilasciata.

Se il proprietario comunica, entro trenta giorni, all'organo di polizia stradale, di non essere in grado di fornire i dati del conducente e della di lui patente, il punteggio viene sottratto dalla patente del proprietario stesso.

Qualora il proprietario non sia munito di patente ed entro il previsto termine di trenta giorni comunicati all'organo di polizia stradale di non essere in grado di fornire i dati del conducente e della sua patente, il punteggio non verrà decurtato ad alcuno. Rimane, tuttavia, a suo carico l'obbligo di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria relativa alla violazione accertata come soggetto solidale con il trasgressore.

Del resto, situazione analoga già si verifica nei casi in cui sia prevista la sospensione della patente di guida per determinate violazioni non contestate immediatamente e non vi sia stata identificazione del conducente del veicolo al momento della commessa violazione.

8. Persona giuridica proprietaria del veicolo

Quando il veicolo risulti di proprietà di una persona giuridica (pubblica o privata: cioè intestato ad un ente pubblico o ad una società), l'obbligo della comunicazione all'organo di polizia del conducente del veicolo incombe al legale rappresentante dell'ente, della società o di altra persona giuridica, ovvero alla persona fisica da questi delegata.

La persona giuridica che ometterà di fornire i dati richiesti dall'organo di polizia stradale sarà soggetta alla sanzione pecuniaria prevista dal citato art. 180, comma 8, del codice.

9. Premialità per i buoni conducenti

La prima forma di premialità è stata già indicata e consiste nel guadagno di due punti per biennio fino a cinque bienni, ove non si incorra per due anni interi in una delle violazioni soggette a decurtazione del punteggio.

La seconda forma premiale consiste nella riacquisizione del punteggio perduto allorché, nei due anni successivi alla data di commissione della violazione che ha comportato la perdita di punteggio, il conducente non sia incorso in alcuna delle violazioni soggette a decurtazione di punteggio fino al limite di punti inferiore a venti.

Esempio: se un conducente ha perduto due punti per omessa segnalazione di cambiamento di direzione con apposito dispositivo (art. 154, commi 5 e 8, c.d.s.) e nei due anni successivi non sia incorso in altra violazione comportante la perdita di punti, riacquista automaticamente il punteggio pieno dei venti punti.

10. Esami di riparazione

Nel caso in cui siano stati decurtati dei punti ma non si sia esaurito il punteggio massimo, possono essere riacquistati i punti perduti nella misura di sei o nove punti, a seconda della qualificazione del conducente (professionale o meno), con

la frequenza di appositi corsi di aggiornamento. I corsi sono tenuti a cura delle autoscuole o dei soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati dal Dipartimento trasporti terrestri (vedi par. 13).

Possono essere recuperati:

- a) **sei punti** per corso da tutti i titolari di patenti che abbiano già subito sottrazione di punti e che siano titolari di patente A1, A, B o B+E;
- b) **nove punti** dai titolari di patente di categoria C, C+E, D, D+E e di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB.

Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza che, a cura di chi ha tenuto il corso, è trasmesso all'ufficio del Dipartimento trasporti terrestri competente per territorio, il quale provvederà ad aggiornare l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, relativamente a quel conducente che ha partecipato al corso.

11. Neopatentati

Un regime speciale è stato previsto per i conducenti che abbiano conseguito la patente di guida da meno di tre anni, ai quali la decurtazione del punteggio viene attribuita in misura doppia rispetto ai cosiddetti "anziani", cioè a coloro che abbiano la patente da oltre tre anni. Questo trattamento di maggiore severità si applica soltanto ai neopatentati che abbiano conseguito, per la prima volta, la patente di categoria B o superiore successivamente al 1° ottobre 2003.

A tutti i titolari di patente che l'abbiano conseguita fino alla data del 30 settembre 2003 non si applica il raddoppio del punteggio.

12. Conducenti stranieri

La disciplina della patente a punti è stata estesa anche ai titolari di patenti rilasciate da uno Stato estero (art. 6-ter del D.L. n. 151/2003).

Ferme restando le particolari modalità per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti dei conducenti di veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE, previste nell'art. 207 del codice, recentemente modificato, anche per i titolari di patenti rilasciate da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, viene segnalato all'apposita banca dati del CED del Dipartimento trasporti terrestri presso il Ministero delle infrastrutture il punteggio corrispondente all'infrazione commessa sul territorio italiano.

La comunicazione del punteggio viene fatta nelle stesse forme e modalità previste per i titolari di patenti italiane a cura degli organi di polizia stradale.

Di tutti gli abilitati alla guida di nazionalità straniera, che si rendano responsabili di violazioni soggette a decurtazione di punteggio sulla patente, è stato istituito l'apposito registro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In tal modo sarà possibile riscontrare la situazione globale concernente le infrazioni

pregresse ai fini di una omogenea applicazione della disciplina sanzionatoria vigente nel territorio italiano.

Le conseguenze a carico del titolare di patente estera sono diverse rispetto al patentato italiano quando vengono raggiunti i venti punti di penalità. Tali previsioni variano a seconda del periodo in cui vengono commesse le infrazioni:

- a) venti punti raggiunti nell'arco di un anno comportano la inibizione alla guida di veicoli a motore (ciclomotore compreso) sul territorio italiano **per due anni**;
- b) venti punti raggiunti nell'arco di due anni comportano l'inibizione alla guida degli stessi veicoli **per un anno**;
- c) venti punti raggiunti in un periodo di tempo compreso tra due e tre anni comportano la inibizione alla guida **per sei mesi**.

13. Corsi per il recupero dei punti

Tra le novità del nuovo codice della strada, costituisce un'interessante ed utile iniziativa l'istituzione dei corsi per recuperare i punti perduti a seguito di infrazioni soggette a penalità.

Molti conducenti ritorneranno così presso le autoscuole o altri soggetti autorizzati per partecipare al corso di "riparazione". Questo aspetto assume un grande rilievo perché consentirà di diffondere una maggiore conoscenza delle norme di disciplina e di sicurezza della circolazione stradale. Tutto ciò con ricaduta positiva in termini di contenimento degli incidenti stradali.

I corsi di recupero sono di due tipi:

- a) per i titolari di patente di guida delle categorie A, B, B+E e della sottocategoria A1;
- b) per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D, D+E e certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB.

• *Durata e modalità dei corsi e delle lezioni*

I corsi di cui alla lettera **a)** consentono il recupero di *sei punti* ed hanno la durata di dodici ore. Devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a due settimane consecutive; ogni lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere. Il corso non può essere frequentato da più di venticinque partecipanti e deve essere tenuto presso locali autorizzati, con insegnante abilitato.

I corsi di cui alla lettera **b)** consentono di recuperare *nove punti* ed hanno durata di 18 ore da svolgersi in un periodo di massimo quattro settimane consecutive. Anche in questo caso ogni lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere, non possono partecipare più di venticinque allievi e il corso deve essere tenuto in locali autorizzati, con insegnante abilitato.

Non sono ammessi corsi on-line o in videoconferenza.

- ***Programma dei corsi***

I corsi hanno un programma differenziato a seconda del recupero di sei o nove punti.

In particolare il programma per il secondo corso (cioè per i patentati professionali) prevede la trattazione di argomenti riguardanti la responsabilità del trasporto pubblico di persone e cose. In dettaglio le materie costituenti i corsi di recupero sono inserite nella tabella riportata a pag. 26.

- ***Svolgimento e frequenza dei corsi***

I soggetti pubblici e privati e le autoscuole che svolgono i corsi devono comunicare all'ufficio provinciale del competente Dipartimento trasporti terrestri, con preavviso di almeno sette giorni, la data di inizio e di termine del corso.

Per ogni corso devono essere indicati:

- a) i giorni e gli orari delle lezioni;
- b) il docente o i docenti;
- c) il responsabile del corso;
- d) l'elenco dei partecipanti.

Ai corsi potranno essere iscritti solo i conducenti che abbiano già ricevuto la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio.

La frequenza di un corso non consente la contemporanea partecipazione ad altri e per ogni comunicazione di decurtazione è possibile frequentare un solo corso.

Ogni partecipante al corso può assentarsi dalle lezioni per un massimo di quattro ore per quello di durata di dodici ore (corso tipo *a*) e di sei ore per quello di diciotto ore (corso tipo *b*). In caso di assenza per un tempo superiore, il corso dovrà essere ripetuto. Le assenze che non superino il limite massimo di ore sopra indicate consentono di ottenere l'attestazione di frequenza solo dopo aver recuperato le ore mancanti. A tal fine i titolari dei corsi dovranno prevedere apposite lezioni di recupero.

- ***Registro di frequenza***

Le autoscuole e i soggetti autorizzati devono iscrivere sull'apposito "Registro delle iscrizioni" (conforme al modello stabilito con il decreto ministeriale 29 luglio 2003 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*) i nomi dei partecipanti al corso. Tali soggetti devono tenere anche un "Registro di frequenza dei corsi" (conforme al modello ufficiale), sul quale deve essere annotata la presenza dei frequentatori con l'indicazione di:

- giorno, mese, anno ed orario della lezione;
- argomento della lezione;
- firma di entrata e di uscita del frequentatore.

L'assenza di un partecipante deve essere annotata sul registro entro quindici minuti dall'orario di inizio della lezione. I registri hanno le pagine numerate e preventivamente vidimate dal competente ufficio provinciale del Dipartimento trasporti terrestri a garanzia della loro autenticità. A cura degli stessi soggetti abilitati a tenere il corso i registri sono conservati per la durata di cinque anni.

• ***Attestazione finale del corso***

Al termine del corso, i soggetti che lo hanno tenuto rilasciano un attestato in duplice copia:

- una è consegnata all'interessato;
- l'altra è inviata, entro tre giorni, all'ufficio provinciale del Dipartimento trasporti terrestri, competente per territorio, per l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

L'attestato è sottoscritto dal responsabile del corso e dal titolare di patente interessato.

• ***Decorrenza del punteggio acquisito***

I punti conseguiti con la frequenza del corso vengono annotati presso il CED del Dipartimento trasporti terrestri al momento del ricevimento dell'attestazione di frequenza. Detto ufficio provvederà al reintegro del punteggio a decorrere dalla data di rilascio dell'attestazione.

Una particolare situazione può verificarsi allorché, in data anteriore a quella dell'attestato di frequenza, il CED riceva la comunicazione di perdita totale del punteggio. In tal caso il titolare di patente non potrà godere del beneficio del corso stesso con la riacquisizione di sei o nove punti, ma dovrà sottoporsi ad esame di revisione della patente a seguito della perdita totale del punteggio prevalente sull'esame di riparazione.

14. Soggetti che possono svolgere i corsi

I corsi per il recupero dei punti decurtati a seguito di violazioni di norme di circolazione stradale sono svolti dalle autoscuole e da soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza in materia di tutela della sicurezza della circolazione stradale con particolare riferimento alle responsabilità del conducente, autorizzati dal Dipartimento dei trasporti terrestri.

• ***Autorizzazione***

L'autorizzazione è rilasciata a:

- soggetti pubblici sotto la loro diretta supervisione e responsabilità (ad es. Comuni, Province, ecc.);

- soggetti privati che svolgano l'attività richiesta da almeno dieci anni e che operano a livello nazionale.

• **Locali ed attrezzature**

Condizione indispensabile per l'autorizzazione allo svolgimento dei corsi è la disponibilità di un'aula di almeno 25 mq di superficie (e comunque di almeno 1,50 mq per allievo), dotata di una cattedra per l'insegnante e di posti a sedere in proporzione alla superficie dell'aula e di servizi igienici.

Il corredo didattico deve prevedere una dotazione minima costituita dai seguenti materiali:

- 1) cartelli con le segnalazioni stradali;
- 2) pannelli illustrativi degli elementi del veicolo;
- 3) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza e il casco;
- 4) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
- 5) pannelli o tavole relativi al trasporto di merci pericolose;
- 6) cartelli raffiguranti il motore e i vari elementi del veicolo, ivi compresi organi di traino, di frenatura dei vari tipi di veicoli e rimorchi;
- 7) cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
- 8) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.

Il materiale di cui ai precedenti punti da 1 a 6 è obbligatorio per i corsi relativi alle patenti di categoria A1, A, B, B+E. Mentre l'intero corredo è necessario per i corsi per i titolari delle altre patenti.

Il materiale didattico può essere sostituito con supporti audiovisivi o multimediali.

• **Docenti**

I docenti delle scuole private e delle autoscuole devono avere l'abilitazione di insegnanti di teoria della formazione di conducenti. Tale personale può essere:

- a) appartenente agli organi addetti al controllo o ai servizi di polizia stradale;
- b) dipendenti di organismi pubblici che svolgono attività connesse alla sicurezza della circolazione stradale.

Per entrambi i soggetti è necessario aver maturato esperienza nel settore della formazione per almeno tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni.

- ***Particolarità dei corsi presso le autoscuole***

Le autoscuole autorizzate ai sensi dell'art. 335, comma 10, lett. *a*), del Regolamento di esecuzione del c.d.s. possono effettuare corsi di recupero di punti per le patenti di guida delle categorie A, B, C, D, delle patenti speciali di categoria A, B, C e D e del certificato di abilitazione professionale, mentre le autoscuole autorizzate ai sensi dell'art. 335, comma 10, lett. *b*), dello stesso Regolamento, possono svolgere corsi solo per i titolari di patenti di guida di categoria A, B e patenti speciali corrispondenti.

15. Perdita totale del punteggio

- Esauriti i venti punti, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica previsto dall'art. 128 del codice, che disciplina la revisione della patente di guida. Al raggiungimento della quota dei venti punti perduti, l'ufficio territoriale del Dipartimento dei trasporti terrestri dispone la revisione della patente con apposito provvedimento notificato all'interessato.
- Con la comunicazione il predetto ufficio invita l'interessato a sottoporsi agli accertamenti di idoneità entro il termine di trenta giorni. Il provvedimento è atto definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato.
- Nel caso in cui il titolare della patente non si sottoponga agli accertamenti di revisione entro i previsti trenta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dell'atto, la patente viene automaticamente sospesa a tempo indeterminato.

Il provvedimento di sospensione è notificato all'interessato a cura di uno degli organi di polizia stradale, il quale provvede anche al ritiro della patente e alla conservazione della stessa presso il proprio ufficio. Solo dopo che l'interessato si sarà sottoposto all'esame di revisione, potrà riottenere la patente con la riassegnazione dei venti punti.

COME NON PERDERE O RECUPERARE I PUNTI

20 PUNTI:
<ul style="list-style-type: none">• sono attribuiti ad ogni patente, già esistente o di nuovo rilascio, di qualunque categoria
Come si perdono:
<ul style="list-style-type: none">• commettendo una delle infrazioni indicate nella tabella allegata per cui sia prevista perdita di punteggio<ul style="list-style-type: none">• se si perdono tutti i 20 punti, la patente viene sospesa ed occorre sostenere nuovamente l'esame
<ul style="list-style-type: none">• per i nuovi patentati (dal 1° ottobre 2003), nei primi tre anni dal conseguimento della patente, i punti persi si raddoppiano
<ul style="list-style-type: none">• nel caso di più violazioni commesse contemporaneamente dallo stesso conducente possono essere decurtati fino ad un massimo di 15 punti (tale disposizione non si applica nel caso in cui una delle violazioni comporti la sospensione o la revoca della patente)
Come si riacquistano:
<ul style="list-style-type: none">• se la patente ha 20 punti e non si commettono infrazioni, ogni 2 anni se ne guadagnano altri 2, fino ad un massimo di 10 punti in 10 anni
<ul style="list-style-type: none">• se si perdono meno di 20 punti, e nel biennio successivo non si commettono infrazioni che comportano perdita di punti, la patente ritorna a 20 punti

CORSI DI RECUPERO

- Chi ha perduto punti può fare un corso di recupero, a seconda della categoria della patente, per riacquistare 6 o 9 punti
- Per iscriversi al corso è necessaria la lettera di comunicazione originale del Dipartimento trasporti terrestri che comunica la perdita di punteggio

TIPOLOGIA DEI CORSI DI RECUPERO

Tipo del corso	Punti recuperabili	Durata del corso	Durata max lezioni	Partecipanti ammessi	Assenze max consentite (*)
a) per i titolari di patente di guida della sottocategoria A1 e delle categorie A, B, B+E	6	12 ore entro due settimane consecutive	2 ore giornaliere	25	4 ore
b) per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D, D+E e certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB	9	18 ore entro quattro settimane consecutive	2 ore giornaliere	25	6 ore

(*) Le ore di assenza possono essere recuperate a seguire nel corso stesso. In caso di maggiori assenze il corso va ripetuto.

PROGRAMMA DEI CORSI DI RECUPERO (*)

Corso a)
<i>Programma dei corsi per il recupero di sei punti</i>
Il programma del corso per il recupero di sei punti comprende le seguenti materie: a) segnaletica stradale (1 ora); b) norme di comportamento sulla strada (4 ore); c) cause degli incidenti stradali (2 ore); d) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe (2 ore); e) nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora); f) disposizioni sanzionatorie (1 ora); g) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (1 ora).
Corso b)
<i>Programma dei corsi per il recupero di nove punti</i>
Il programma del corso per il recupero di nove punti comprende le seguenti materie: a) segnaletica stradale (1 ora); b) norme di comportamento sulla strada (4 ore); c) cause degli incidenti stradali (2 ore); d) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe (2 ore); e) nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora); f) disposizioni sanzionatorie (2 ore); g) responsabilità del trasporto pubblico di persone (2 ore); h) responsabilità del trasporto pubblico di cose (2 ore); i) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (2 ore).

(*) Approvato con D.M. 29 luglio 2003 (G.U. 6 agosto 2003, n. 181).

PAGAMENTO E DECURTAZIONE DEI PUNTI

Pagamento della sanzione	Segnalazione all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni	⇒ entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento segnalazione da parte dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore
Non pagamento e non ricorso entro 60 giorni	⇒ entro 30 giorni dalla data in cui il verbale diventa titolo esecutivo (scadenza dei 60 giorni)
Pagamento in misura ridotta non ammesso o non consentito	⇒ entro 30 giorni dall'esecutività dell'ordinanza ingiuntiva del prefetto
Ricorso al prefetto	⇒ entro 30 giorni dall'esecutività dell'ordinanza ingiuntiva del prefetto
Ricorso al giudice di pace	⇒ entro 30 giorni dalla sentenza definitiva (*)

(*) In caso di ricorso per Cassazione, dalla esecutività della sentenza.

RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO PER LA DECURTAZIONE DEI PUNTI

Quando il proprietario è anche il conducente	➡ I punti vengono decurtati dalla sua patente.
Quando il proprietario non è il conducente	➡ Se comunica i dati del conducente, i punti vengono decurtati dalla patente di questi.
Se il proprietario omette di dare comunicazione all'organo di polizia ovvero non è in grado di fornire i dati del conducente del veicolo al momento della commessa violazione	➡ I punti vengono decurtati sulla patente del proprietario se titolare di patente.
Quando il proprietario è persona giuridica e comunica i dati del conducente	➡ I punti vengono decurtati dalla patente del conducente.
Quando il proprietario è persona giuridica e non comunica od omette di comunicare i dati del conducente	➡ La stessa persona giuridica verrà perseguita, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2 e con la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8, con autonomo procedimento sanzionatorio.

PATENTI ESTERE

- | |
|--|
| <p>▶▶ Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero in cui non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del codice della strada, è istituita una banca dati presso il CED del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in cui vengono progressivamente inseriti i dati anagrafici e i punti decurtati sulla patente dei conducenti muniti della predetta patente che hanno commesso infrazioni</p> |
| <p>▶▶ Chi commette violazioni per almeno 20 punti nell'arco di un anno non può guidare veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni</p> |
| <p>▶▶ Chi commette violazioni per almeno 20 punti nell'arco di due anni non può guidare veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di un anno</p> |
| <p>▶▶ Chi raggiunge i 20 punti in un periodo compreso tra i due e i tre anni non può guidare veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di sei mesi</p> |

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI PER LA PATENTE A PUNTI
(art. 126-bis c.d.s.)

(in vigore dal 13 agosto 2003, ai sensi del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214)

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie (1)	accessorie
Art. 141 Comma 8	▶ non regolare la velocità su strade a visibilità limitata, nelle curve, sulle intersezioni, nei pressi di scuole o luoghi frequentati da fanciulli, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombri, in ore notturne o di scarsa visibilità, nell'attraversamento degli abitati o tratti di strada fiancheggiati da edifici	5	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
Art. 142 Comma 8	▶ superare di oltre 10 km/h e fino a 40 km/h i limiti massimi di velocità consentiti in quella strada	2	Da € 137,55 a € 550,20 (2)	Non previste
Comma 9	▶ superare di oltre 40 km/h il limite massimo di velocità consentito in quella strada	10	Da € 343,35 a € 1.376,55 (2)	Sospensione della patente da 1 a 3 mesi; da 3 a 6 mesi se il conducente ha conseguito la patente da meno di tre anni. La sospensione è da 2 a 6 mesi alla seconda violazione commessa nel biennio (per i conducenti con patente da meno di tre anni sospensione da 4 a 8 mesi)

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie (1)	accessorie
Art. 143	Comma 11 ► circolare contromano	4	Da € 137,55 a € 550,20	Non previste
	Comma 12 ► circolare contromano in corrispondenza di curve, raccordi convessi (dossi), in caso di limitata visibilità o percorrere la carreggiata contromano se la strada è divisa in più carreggiate separate ► non percorrere la corsia più libera a destra su strade a due o più corsie per senso di marcia	10	Da € 270,90 a € 1.083,60	Sospensione della patente da 1 a 3 mesi; da 2 a 6 mesi in caso di recidiva
	Comma 13 con riferimento al comma 5	4	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
Art. 145	Comma 5 ► omesso arresto del veicolo in corrispondenza della striscia di arresto prima di immettersi nell'intersezione (inottemperanza segnale di "STOP")	6	Da € 137,55 a € 550,20	Sospensione della patente da 1 a 3 mesi alla seconda violazione commessa entro un biennio
	Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 Rif. comma 2: ► non dare la precedenza a destra nelle intersezioni o quando si intersecano le traiettorie dei veicoli	5	Da € 137,55 a € 550,20	Come sopra
	Rif. comma 3: ► non dare la precedenza, quando dovuto, ai veicoli circolanti su rotaje	5	Da € 137,55 a € 550,20	Come sopra
	Rif. comma 4: ► non dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni dove esiste l'apposita segnaletica	5	Da € 137,55 a € 550,20	Come sopra

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie (1)	accessorie
	Rif. comma 6: ► non dare la precedenza a chi circola su strada uscendo da sbocchi privati o luoghi non soggetti a pubblico passaggio	5	Da € 137,55 a € 550,20	Come sopra
	Rif. comma 7: ► impegnare una intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie o tramviarie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni	5	Da € 137,55 a € 550,20	Come sopra
	Rif. comma 8: ► non dare la precedenza a chi circola su strada immettendosi da sentieri, tratturi, mulattiere o piste ciclabili	5	Da € 137,55 a € 550,20	Come sopra
	Rif. comma 9: ► mancata precedenza da parte dei conducenti di veicoli circolanti su rotaie, quando prescritta	5	Da € 137,55 a € 550,20	Come sopra
Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
	Rif. art. 38, comma 3: ► inosservanza dei segnali stradali di prescrizione posti in casi o situazioni di urgenza o necessità	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie (1)	accessorie
	Rif. art. 40, comma 5: ➤ superare la striscia trasversale continua entro cui il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
	Rif. art. 40, comma 6: ➤ superare la striscia trasversale discontinua entro cui il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare il segnale di "DARE PRECEDENZA"	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
	Rif. art. 40, comma 8: ➤ superare la striscia longitudinale continua	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
	Rif. art. 40, comma 9: ➤ superare la striscia longitudinale continua di margine carreggiata	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
	Rif. art. 40, comma 10, lett. b): ➤ circolare a cavallo o sopra la striscia longitudinale (continua o discontinua)	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
	Rif. art. 40, comma 10, lett. c): ➤ circolare con veicolo non autorizzato sulle corsie riservate	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
	Rif. art. 41, comma 9: ➤ impegnare l'area di intersezione regolata con semaforo senza avere la certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione della luce rossa	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
	➤ omettere di dare la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali il semaforo abbia dato contemporaneamente via libera	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie (1)	accessorie
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ omettere di dare la precedenza in fase di svolta su intersezione semaforica ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella quale ci si va ad immettere 	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
	Rif. art. 41, comma 11: <ul style="list-style-type: none"> ▶ superare la linea di arresto con l'accensione della luce rossa del semaforo 	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
	Rif. art. 41, comma 16: <ul style="list-style-type: none"> ▶ non ottemperare alle segnalazioni delle luci o lanterne semaforiche per corsie reversibili 	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
	Rif. art. 41, comma 17: <ul style="list-style-type: none"> ▶ non procedere a moderata velocità con particolare prudenza in presenza di semaforo a luce gialla lampeggiante 	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
	Rif. art. 41, comma 18: <ul style="list-style-type: none"> ▶ non usare particolare prudenza e non procedere a minima velocità in caso di avaria, inefficienza o indicazioni anomale delle lanterne semaforiche 	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
	Rif. art. 43, comma 1: <ul style="list-style-type: none"> ▶ non osservare le segnalazioni degli agenti del traffico 	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
Comma 3	<ul style="list-style-type: none"> ▶ proseguire la marcia con la luce gialla pur trovandosi in condizione di sufficiente sicurezza per arrestarsi prima della striscia di arresto 	6	Da € 137,55 a € 550,20	Sospensione della patente da 1 a 3 mesi alla seconda violazione commessa entro un biennio
	Rif. art. 41, comma 2, lett. a) e comma 11: <ul style="list-style-type: none"> ▶ proseguire la marcia nonostante la luce rossa del semaforo 	6	Da € 137,55 a € 550,20	Come sopra

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie (1)	accessorie
	Rif. art. 41, comma 12: ➤ non osservare i segnali semaforici veicolari di corsia	6	Da € 137,55 a € 550,20	Come sopra
	➤ non osservare i segnali semaforici per i veicoli di trasporto pubblico	6	Da € 137,55 a € 550,20	Come sopra
	Rif. art. 43, comma 3: ➤ proseguire la marcia nonostante le segnalazioni degli agenti del traffico	6	Da € 137,55 a € 550,20	Come sopra
Art. 147	Comma 5 Rif. comma 1: ➤ approssimarsi ad un passaggio a livello senza usare la massima prudenza	6	Da € 68,25 a € 275,10	Sospensione della patente da 1 a 3 mesi alla seconda violazione commessa entro un biennio
	Rif. comma 2: ➤ impegnare un passaggio a livello senza barriera o con semibarriere senza assicurarsi che nessun treno sia in vista	6	Da € 68,25 a € 275,10	Come sopra
	➤ non arrestarsi ad un passaggio a livello senza barriere o con semibarriere senza assicurarsi che vi siano treni in vista	6	Da € 68,25 a € 275,10	Come sopra
	Rif. comma 3: ➤ attraversare un passaggio a livello quando siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o semibarriere	6	Da € 68,25 a € 275,10	Come sopra
	➤ attraversare un passaggio a livello quando siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica	6	Da € 68,25 a € 275,10	Come sopra
	Rif. comma 4: ➤ non sgombrare sollecitamente un passaggio a livello o, in caso di arresto forzato del veicolo, non portarlo fuori dai binari	6	Da € 68,25 a € 275,10	Come sopra

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie (1)	accessorie
Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2	<ul style="list-style-type: none"> ▶ sorpassare a destra, eccetto i casi in cui ciò è consentito, o compiere un sorpasso senza accertarsi che vi sia visibilità sufficiente a compiere la manovra in sicurezza, che chi precede non abbia già segnalato la stessa manovra, che nessun conducente che segue nella corsia abbia già cominciato il sorpasso, o che la strada sia libera per uno spazio sufficiente a compiere la completa manovra e che nessun altro utente sopraggiunga dalla direzione contraria 	3	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
Comma 15, con riferimento al comma 3	<ul style="list-style-type: none"> ▶ omettere di effettuare il sorpasso a sinistra previa segnalazione e di rientrare a destra appena possibile senza pericolo di intralcio per il veicolo sorpassato 	5	Da € 68,25 a € 275,10	Sospensione della patente da 1 a 3 mesi alla seconda violazione commessa entro un biennio
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ sorpassare, su carreggiate o semicarreggiate suddivise in più corsie, nella corsia non immediatamente a sinistra del veicolo da superare 	5	Da € 68,25 a € 275,10	Come sopra
Comma 15, con riferimento al comma 8	<ul style="list-style-type: none"> ▶ omettere di sorpassare il tram a destra quando la carreggiata lo consente salvo quando il tram circola in sede propria 	2	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
Comma 16, terzo periodo	<p>Rif. comma 9:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ sorpasso a destra del tram fermo in mezzo alla carreggiata per la salita e discesa dei passeggeri quando manca il salvagente 	10	Da € 137,55 a € 550,20	Sospensione della patente da 1 a 3 mesi; da 3 a 6 mesi se il conducente ha conseguito la patente da meno di tre anni
	<p>Rif. comma 10:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ sorpasso in prossimità o in corrispondenza di curve, dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità 	10	Da € 137,55 a € 550,20	Come sopra

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie (1)	accessorie
	Rif. comma 11: ► sorpasso di un veicolo che ne sta sorpassando un altro	10	Da € 137,55 a € 550,20	Come sopra
	► sorpasso di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, semafori, per congestione della circolazione, se a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata alla circolazione in senso opposto	10	Da € 137,55 a € 550,20	Come sopra
	Rif. comma 12: ► sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni salvo i casi in cui ciò è consentito	10	Da € 137,55 a € 550,20	Come sopra
	Rif. comma 13: ► sorpasso in prossimità o in corrispondenza di passaggi a livello senza barriere o quando il veicolo sorpassato è fermo per consentire l'attraversamento dei pedoni	10	Da € 137,55 a € 550,20	Come sopra
	Rif. comma 14: ► sorpasso da parte di conducente di veicolo di m.c.p.c. superiore a 3,5 t in presenza di apposita segnaletica di divieto	10	Da € 270,90 a € 1.083,60	Sospensione della patente da 2 a 6 mesi; da 3 a 6 mesi se il conducente ha conseguito la patente da meno di tre anni
Art. 149	Comma 4: ► non rispettare la distanza di sicurezza per categorie di veicoli	3	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
	Rif. comma 3: ► non rispettare la distanza di sicurezza (minimo 20 metri) in presenza di macchine sgombraneve o spargitrici	3	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie (1)	accessorie
Comma 5, secondo periodo	► non rispettare la distanza di sicurezza tra veicoli e causare una collisione con grave danno ai veicoli per almeno due volte nel periodo di due anni	5	Da € 68,25 a € 275,10	Revisione del veicolo ex art. 80, comma 7, se derivano gravi danni ai mezzi coinvolti. Sospensione della patente da 1 a 3 mesi alla seconda violazione commessa entro un biennio
Comma 6	► non rispettare la distanza di sicurezza tra veicoli e causare una collisione con conseguenti lesioni gravi alle persone	8	Da € 343,35 a € 1.376,55	Come sopra
Art. 150 Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 5	► non rispettare le norme relative all'incrocio tra veicoli nei passaggi ingombri o su strade di montagna e causare una collisione con gravi danni ai veicoli e tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80	5	Da € 68,25 a € 275,10	Sospensione della patente da 1 a 3 mesi alla seconda violazione commessa entro un biennio
Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 6	► non rispettare le norme relative all'incrocio tra veicoli nei passaggi ingombri o su strade di montagna e causare una collisione con conseguenti lesioni gravi alle persone	8	Da € 343,35 a € 1.376,55	Revisione del veicolo ex art. 80, comma 7, se derivano gravi danni ai mezzi coinvolti. Sospensione della patente da 1 a 3 mesi alla seconda violazione commessa entro un biennio
Art. 152 Comma 3	Rif. comma 1: ► fuori dai centri abitati, non osservare l'obbligo durante la marcia di tenere accese le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e d'ingombro	1	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
	► nei centri abitati, inosservanza, per i motocicli, durante la marcia, di fare uso degli stessi dispositivi di illuminazione	1	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie (1)	accessorie
Art. 153 Comma 10	Rif. comma 3: ► inosservanza del divieto di spegnere i proiettori di profondità (abbaglianti) quando si incrocia con altri veicoli; quando si segue altro veicolo a breve distanza; in ogni altra circostanza in cui si crea abbagliamento agli altri veicoli circolanti	3	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
Comma 11	Rif. comma 1: ► non osservare l'obbligo di tenere accese durante la marcia le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci d'ingombro, da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, per i veicoli a motore ed i veicoli trainati	1	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
	► non osservare l'obbligo di tenere accese durante la marcia le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci d'ingombro, durante il giorno, nelle gallerie nei centri abitati, per i veicoli a motore ed i veicoli trainati	1	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
	► non osservare l'obbligo di tenere accese durante la marcia le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci d'ingombro, durante il giorno, nei centri abitati in caso di nebbia, caduta di neve, forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, per i veicoli a motore ed i veicoli trainati	1	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
	► fare uso dei proiettori di profondità nei centri abitati	1	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
	Rif. comma 5: ► non osservare l'obbligo di tenere accesi i dispositivi di segnalazione visiva durante la fermata	1	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie (1)	accessorie
	o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o sia collocato fuori carreggiata			
Art. 154 Comma 7	Rif. comma 6: ► effettuare inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve e dossi	8	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
Comma 8	Rif. comma 1, lett. a): ► eseguire la manovra di immissione nel flusso della circolazione, cambio di direzione o corsia, inversione del senso di marcia, retromarcia, svolta a destra o sinistra per impegnare altra strada o immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, senza assicurarsi di poter effettuare la manovra e senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
	Rif. comma 1, lett. b): ► eseguire la manovra di cui alla lettera a) omettendo di segnalare con sufficiente anticipo l'intenzione di compierla	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
	Rif. comma 3, lett. a): ► non mantenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata per svoltare a destra	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
	Rif. comma 3, lett. b): ► non accostarsi il più vicino possibile all'asse della carreggiata per svoltare a sinistra	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
	► non mantenersi il più vicino possibile al margine sinistro della carreggiata a senso unico per svoltare a sinistra	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie (1)	accessorie
	<ul style="list-style-type: none"> ► nelle intersezioni, eseguire la manovra di svolta a sinistra non passando a sinistra al centro di essa (salvo diversa segnalazione) 	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
	<p>Rif. comma 3, lett. c):</p> <ul style="list-style-type: none"> ► omettere di dare la precedenza ai veicoli in marcia nell'effettuare la manovra di retromarcia 	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
	<ul style="list-style-type: none"> ► omettere di dare la precedenza ai veicoli in marcia nella manovra di immissione nel flusso della circolazione 	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
	<p>Rif. comma 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> ► usare impropriamente le segnalazioni di cambio di direzione 	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
	<p>Rif. comma 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> ► nell'eseguire manovra o durante la marcia, eseguire brusche frenate o rallentamenti improvvisi 	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
Art. 158	<p>Comma 2, lettere d), g) e h)</p> <p>lett. d):</p> <ul style="list-style-type: none"> ► non rispettare il divieto di sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza <p>lett. g):</p> <ul style="list-style-type: none"> ► non rispettare il divieto di sosta negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all' art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli 	2	Da € 68,25 a € 275,10 per ciascun giorno di calendario per cui si protrae la violazione	Rimozione del veicolo (art. 159, comma 1, lett. b) c.d.s.)
		2	Da € 68,25 a € 275,10 per ciascun giorno di calendario per cui si protrae la violazione	Come sopra

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie (1)	accessorie
	lett. h): ► non rispettare il divieto di sosta nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici	2	Da € 68,25 a € 275,10 per ciascun giorno di calendario per cui si protrae la violazione	Come sopra
Art. 161	Commi 1 e 3 ► non osservare le disposizioni relative all'ingombro della carreggiata con il veicolo o con il carico caduto, non adottando le opportune cautele e non liberando la carreggiata o corsia ostruita	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
	Rif. comma 3: ► non provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio mediante l'apposito segnale (triangolo ex art. 162) o, in mancanza, con altri mezzi idonei; ovvero non informare l'ente proprietario della strada o un organo di polizia	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
	Comma 2 ► non provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito, in caso di caduta o spargimento di materie viscido, infiammabili o comunque pericolose o di intralcio alla circolazione	4	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
Art. 162	Comma 5 Rif. comma 4: ► fuori dei centri abitati, omettere di segnalare opportunamente il veicolo fermo in caso di mancanza del triangolo	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
	Rif. comma 4-bis: ► fuori dei centri abitati non osservare, durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mo-	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie ⁽¹⁾	accessorie
	bile di pericolo, l'obbligo di utilizzare dispositivi retroriflettoni di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera			
	Rif. comma 4-ter: ► il conducente che, fuori dei centri abitati, non osserva l'obbligo di indossare il giubbotto o bretelle retroriflettoni ad alta visibilità quando scende dal veicolo e circola sulla strada ⁽³⁾	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
	► il conducente che, fuori dei centri abitati, fa uso di giubbotto o bretelle retroriflettoni ad alta visibilità non conformi alle caratteristiche stabilite dalle disposizioni ministeriali ⁽³⁾	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
Art. 164	Comma 1: ► circolare con il carico del veicolo non sistemato in modo da evitare la caduta, ovvero	3	Da € 68,25 a € 275,10	Intimazione al conducente di non proseguire il viaggio senza aver sistemato regolarmente il carico; ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida con restrizione di detti documenti allorché il carico sia stato sistemato in conformità alle norme; il veicolo nel frattempo deve essere condotto in luogo idoneo per consentirne la sistemazione del carico
	► circolare con il carico del veicolo sistemato in modo da diminuire la visibilità del conducente	3	Da € 68,25 a € 275,10	Come sopra
	► circolare con il carico del veicolo sistemato in modo da impedire al conducente la libertà di compiere i movimenti per la guida	3	Da € 68,25 a € 275,10	Come sopra
	► circolare con il carico del veicolo sistemato in modo da comprometterne la stabilità	3	Da € 68,25 a € 275,10	Come sopra

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie (1)	accessorie
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ circolare con il carico del veicolo sistemato in modo da occultare o limitare la visibilità dei dispositivi di illuminazione o delle segnalazioni visive ➤ circolare con il carico del veicolo sistemato in modo da occultare o limitare la visibilità delle targhe di riconoscimento 	3	Da € 68,25 a € 275,10	Come sopra
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ circolare con il carico del veicolo sistemato in modo da impedire o limitare la visibilità delle segnalazioni del conducente fatte con le braccia 	3	Da € 68,25 a € 275,10	Come sopra
	<p>Rif. comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ circolare con il carico sporgente oltre la parte anteriore del veicolo 	3	Da € 68,25 a € 275,10	Come sopra
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ circolare con il carico sporgente oltre la parte posteriore del veicolo con cose indivisibili oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo 	3	Da € 68,25 a € 275,10	Come sopra
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ circolare con il carico sporgente oltre i limiti di sagoma previsti dall'art. 61 per quel tipo di veicolo 	3	Da € 68,25 a € 275,10	Come sopra
	<p>Rif. comma 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ circolare con il carico sporgente lateralmente oltre i limiti posti di 30 cm dalle luci di posizione anteriori e posteriori 	3	Da € 68,25 a € 275,10	Come sopra
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ circolare con il carico sporgente lateralmente oltre la sagoma con un carico costituito da pali (sbarre, lastre o carichi simili) difficilmente percepibili e posti orizzontalmente 	3	Da € 68,25 a € 275,10	Come sopra

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie (1)	accessorie
	Rif. comma 4: ► circolare con accessori mobili sporgenti al di fuori della sagoma nelle oscillazioni ► circolare con accessori mobili che strisciano sul terreno	3	Da € 68,25 a € 275,10	Come sopra
	Rif. comma 5: ► trasportare o trainare cose striscianti sul terreno (anche se in parte sostenute da ruote)	3	Da € 68,25 a € 275,10	Come sopra
	Rif. comma 6: ► trasportare carico sporgente oltre la sagoma del veicolo senza adottare tutte le cautele idonee ad evitare pericolo per gli altri utenti della strada	3	Da € 68,25 a € 275,10	Come sopra
	► trasportare cose sporgenti longitudinalmente senza lo speciale segnale costituito da pannello quadrangolare regolamentare	3	Da € 68,25 a € 275,10	Come sopra
	► trasportare carico sporgente oltre la sagoma del veicolo con pannello posto non alle estremità del carico ovvero in modo da non risultare costantemente normale (perpendicolare) all'asse del veicolo	3	Da € 68,25 a € 275,10	Come sopra
	Rif. comma 7: ► trasportare carico sporgente oltre la sagoma del veicolo con pannello non conforme al modello approvato e previsto dal regolamento	3	Da € 68,25 a € 275,10	Come sopra
Art. 165 Comma 3	Rif. comma 1: ► omettere di collegare solidamente il veicolo trainante col veicolo trainato	2	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie (1)	accessorie
	<ul style="list-style-type: none"> ► omettere di rendere chiaramente percettibile e avvistabile da parte degli altri utenti l'attrezzo (barra, cavo, catena o fune) utilizzato per il traino 	2	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	<p>Rif. comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ► omettere di mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente sul veicolo trainato durante l'operazione di traino <i>ovvero</i> ► in mancanza di tale segnalazione, non esporre sul lato rivolto alla circolazione il pannello quadrangolare previsto per carichi sporgenti 	2	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
Art. 167	<ul style="list-style-type: none"> ► sovraccarico 			
	a) eccedenza non superiore a 1 t	1	Da € 33,60 a € 137,55 (4)	Non previste (quando è accertata l'eccedenza del carico superiore al 10% a quella consentita, il viaggio può continuare solo se viene ridotto il carico entro i limiti consentiti)
	b) eccedenza non superiore a 2 t	2	Da € 68,25 a € 275,10 (4)	Come sopra
	c) eccedenza non superiore a 3 t	3	Da € 137,55 a € 550,20 (4)	Come sopra
	d) eccedenza superiore a 3 t	4	Da € 343,35 a € 1.376,55 (4)	Come sopra
	► sovraccarico con veicolo non superiore a 10 t:			
	Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:			

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie ⁽¹⁾	accessorie
	a) eccedenza non superiore al 10%	1	Da € 33,60 a € 137,55 ⁽⁴⁾	Come sopra
	b) eccedenza non superiore al 20%	2	Da € 68,25 a € 275,10 ⁽⁴⁾	Come sopra
	c) eccedenza non superiore al 30%	3	Da € 137,55 a € 550,20 ⁽⁴⁾	Come sopra
	d) eccedenza superiore al 30%	4	Da € 343,35 a € 1.376,55 ⁽⁴⁾	Come sopra
Comma 7	Rif. comma 4: ► abusiva circolazione delle c.d. "bisarche" sulle strade in cui non sono ammessi tali tipi di veicoli	3	Da € 137,55 a € 550,20	Non previste
Art. 168 Comma 7	► circolare con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione	4	Se l'eccedenza non supera 1 t: da € 67,20 a € 275,10; se l'eccedenza non supera 2 t: da € 136,50 a € 550,20; se l'eccedenza non supera 3 t: da € 275,10 a € 1.100,40; se l'eccedenza supera 3 t: da € 686,70 a € 2.735,10 ⁽⁴⁾	Non previste (quando è accettata l'eccedenza del carico superiore al 10% a quella consentita, il viaggio può continuare solo se viene ridotto il carico entro i limiti consentiti)

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie (1)	accessorie
Comma 8	<ul style="list-style-type: none"> ▶ trasportare merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando prescritta, o non rispettare le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione 	10	Da € 1.626,45 a € 6.506,85	Sospensione della carta di circolazione e della patente da 2 a 6 mesi; in caso di reiterazione della violazione, confisca amministrativa del veicolo
Comma 9	<ul style="list-style-type: none"> ▶ non osservare le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali relative all' idoneità tecnica dei veicoli o cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza e sistemazione dei pannelli di segnalazione ed etichette di pericolo sui veicoli, su cisterne, contenitori e colli che contengono merci pericolose, alle soste, alle operazioni di carico, scarico e trasporto di merci pericolose 	10	Da € 343,35 a € 1.376,55	Sospensione della patente e della carta di circolazione da 2 a 6 mesi
Comma 9-bis	<ul style="list-style-type: none"> ▶ non osservare le prescrizioni fissate con i decreti ministeriali, ovvero le condizioni di trasporto delle merci pericolose, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti e dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza 	2	Da € 343,35 a € 1.376,55	Non previste
Art. 169 Comma 8	<p>Rif. comma 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ guidare veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione o trasportare un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi 	4	Da € 343,35 a € 1.376,55	Sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie (1)	accessorie
Comma 9	Rif. comma 7: ► guidare una autovettura che trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
Comma 10	Rif. comma 1: ► guidare senza avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie di guida	1	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	Rif. comma 2: ► trasportare su un veicolo (escluse le autovetture) un numero di persone superiore a quello indicato sulla carta di circolazione	1	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	Rif. comma 3: ► trasportare su autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone (escluse autovetture), sedute o in piedi, un numero di persone superiore ai valori corrispondenti indicati nella carta di circolazione	1	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	Rif. comma 4: ► circolare con i passeggeri su veicoli a motore in modo da limitare la libertà di movimento del conducente e da impedirgli la visibilità	1	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	► su veicoli a motore (esclusi ciclomotori e motocicli) conducente o passeggeri non devono determinare sporgenze fuori dalla sagoma trasversale del veicolo	1	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	Rif. comma 5: ► su autovetture trasportare in soprannumero sui posti posteriori più di due ragazzi di età inferiore ai 10 anni non accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore a 16 anni	1	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie (1)	accessorie
	Rif. comma 6: <ul style="list-style-type: none"> ➤ su veicoli, non autorizzati al trasporto di animali ex art. 38 d.P.R. n. 320/1954, trasportare più di un animale domestico ➤ su veicoli, non autorizzati al trasporto di animali ex art. 38 d.P.R. n. 320/1954, trasportare un animale domestico in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida ➤ su veicoli, non autorizzati al trasporto di animali ex art. 38 d.P.R. n. 320/1954, trasportare uno o più animali domestici non custoditi in apposita gabbia o contenitore, o nel vano posteriore al posto di guida non appositamente diviso da rete o altri mezzi idonei ➤ su veicoli, non autorizzati al trasporto di animali ex art. 38 d.P.R. n. 320/1954, trasportare uno o più animali domestici, con divisorio o rete o altro mezzo installato in via permanente, non autorizzati dal competente ufficio del D.T.T. 	1	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
		1	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
		1	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
		1	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
Art. 170	Comma 6 Rif. comma 1: <ul style="list-style-type: none"> ➤ condurre motociclo a due ruote senza avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe ➤ condurre motociclo a due ruote senza reggere il manubrio con ambedue le mani salvo che con una si stiano facendo le opportune segnalazioni 	1	Da € 68,25 a € 275,10	Se commessa da conducente minorenni, fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni
		1	Da € 68,25 a € 275,10	Come sopra

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie (1)	accessorie
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ condurre motociclo a due ruote sollevando la ruota anteriore nel procedere in marcia 	1	Da € 68,25 a € 275,10	Come sopra
	Rif. comma 3: <ul style="list-style-type: none"> ▶ trasportare su motociclo un passeggero non seduto in modo stabile ed equilibrato 	1	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ trasportare su motociclo un passeggero non seduto nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo 	1	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	Rif. comma 4: <ul style="list-style-type: none"> ▶ trainare o farsi trainare da altri veicoli, per i conducenti di motocicli 	1	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	Rif. comma 5: <ul style="list-style-type: none"> ▶ trasportare su motociclo oggetti che non siano solidamente assicurati 	1	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ trasportare su motociclo oggetti sporgenti lateralmente oltre la sagoma rispetto all'asse del veicolo 	1	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ trasportare su motociclo oggetti sporgenti longitudinalmente oltre 50 cm 	1	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ trasportare su motociclo oggetti che impediscano o limitano la visibilità del conducente 	1	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ trasportare su motociclo animali custoditi in gabbia o contenitore superando i limiti consentiti 	1	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie (1)	accessorie
Art. 171 Comma 2	<ul style="list-style-type: none"> ► non utilizzare o non tenere regolarmente allacciato il casco (di tipo omologato) alla guida di veicoli a due ruote (2) 	5	Da € 68,25 a € 275,10	Fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni
Art. 172 Commi 8 e 9	<ul style="list-style-type: none"> Rif. comma 1: ► non fare uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti (3) ► pur facendo uso della cintura di sicurezza, allentare od ostacolarne il normale funzionamento 	5	Da € 68,25 a € 275,10	Sospensione patente da 15 giorni a 2 mesi alla seconda violazione commessa entro un biennio
Art. 173 Comma 3	<ul style="list-style-type: none"> Rif. comma 1: ► non fare uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida, quando prescritti Rif. comma 2: ► il conducente che fa uso durante la guida di apparecchi radiotelefonici o di cuffie sonore salvo casi di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare (in quest'ultimo caso il conducente deve avere adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie) 	5	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
Art. 174 Comma 4	<ul style="list-style-type: none"> ► il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 	5	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
Art. 174 Comma 4	<ul style="list-style-type: none"> ► il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 	2	Da € 137,55 a € 550,20 (ai sensi del comma 7-bis: riprendere la circolazione durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio: sanzione da € 1.626,45 a € 6.506,85)	Intimazione al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato il prescritto periodo di pausa o di riposo. Il veicolo deve essere condotto in luogo idoneo per la sosta ove rimarrà per il periodo necessario. Se il veicolo viene fatto circolare durante il periodo in cui è stato intimato il fermo del viaggio, ritiro immediato della carta di circolazione e della patente. I documenti sono restituiti all'interessato su richiesta da presentarsi all'ufficio o comando da cui dipende l'organo

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie (1)	accessorie
				di polizia, che li restituirà previa verifica dell'effettuato riposo o periodo di pausa
Comma 5	► il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento CEE n. 3820/85	2	Da € 137,55 a € 550,20 (come sopra)	Come sopra
Comma 7	► conducente professionale di autoveicolo adibito a trasporto di cose o persone che non porta con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio	1	Da € 19,95 a € 81,90	Non previste
Comma 13	Rif. comma 2, lett. e): ► circolare sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (o strade analoghe) con veicolo con carico disordinato e non solidamente assicurato	4	Da € 343,35 a € 1.376,55	Gli organi di polizia stradale impongono ai conducenti di abbandonare con gli stessi veicoli l'autostrada, salvo che sia possibile riportare il carico nelle condizioni conformi alle norme
		4	Da € 343,35 a € 1.376,55	Come sopra
	Rif. comma 2, lett. f): ► con veicolo a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione	4	Da € 343,35 a € 1.376,55	Come sopra
Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)	► trainare veicoli che non siano rimorchi sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
Comma 16	Rif. comma 9: ► lasciare in sosta il veicolo nelle aree di servizio	2	Da € 33,60 a € 137,55	Rimozione del veicolo

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie (1)	accessorie
	e di parcheggio poste in ambito autostradale o di strade extraurbane principali (o altra pertinenza autostradale) per un tempo superiore alle 24 ore (escluse aree di sosta degli alberghi)			
	Rif. comma 12: ► eseguire attività di soccorso stradale e di rimozione di veicoli in ambito autostradale o strade extraurbane principali senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
Art. 176	Comma 19 Rif. comma 1, lett. a): ► invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito	10	Da € 1.626,45 a € 6.506,85	Sospensione della patente di guida da 6 a 24 mesi e fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, confisca amministrativa del veicolo in luogo del fermo amministrativo
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)	10	Da € 343,35 a € 1.376,55	Non previste
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)	10	Da € 343,35 a € 1.376,55	Sospensione della patente di guida da 2 a 6 mesi
	lett. d): ► non circolare sulle corsie di variazione di velocità, se non per entrare o uscire dalla carreggiata	10	Da € 343,35 a € 1.376,55	Come sopra

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie (1)	accessorie
Comma 21	Rif. comma 2, lett. a): <ul style="list-style-type: none"> ► non impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia ► non dare la precedenza ai veicoli sulla corsia di marcia uscendo dalla corsia di accelerazione 	2	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	Rif. comma 2, lett. b): <ul style="list-style-type: none"> ► non impegnare tempestivamente la corsia di destra per uscire dalla carreggiata e non proseguire sull'apposita corsia di decelerazione 	2	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	Rif. comma 2, lett. c): <ul style="list-style-type: none"> ► non segnalare tempestivamente con l'apposito dispositivo luminoso il cambio di corsia 	2	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	Rif. comma 3: <ul style="list-style-type: none"> ► in occasione di arresto della circolazione per ingorghi o code, ove è mancante la corsia di emergenza, o se occupata da veicoli in sosta di emergenza, o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia o di soccorso, non mantenersi il più vicino possibile alla striscia di sinistra (di corsia) 	2	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	Rif. comma 5: <ul style="list-style-type: none"> ► sostare (o fermarsi) fuori dei casi di emergenza o inefficienza del veicolo sulla carreggiata, sulle rampe o sugli svincoli 	2	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	Rif. comma 6: <ul style="list-style-type: none"> ► effettuare sosta di emergenza non per il tempo strettamente necessario, comunque oltre le tre ore 	2	Da € 68,25 a € 275,10	Rimozione del veicolo

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie (1)	accessorie
	Rif. comma 7: ► durante la sosta o la fermata di notte, stante la visibilità limitata, non tenere accese le luci di posizione o gli altri dispositivi prescritti	2	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	Rif. comma 8: ► omettere di collocare l'apposito segnale mobile di pericolo alla distanza di 100 metri dal veicolo fermo nei casi di sosta di emergenza fuori dai luoghi consentiti	2	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	► omettere di collocare il segnale mobile di pericolo durante la sosta sulla banchina di emergenza di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, in caso di inefficienza delle luci di posizione	2	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	Rif. comma 9: su carreggiata a tre o più corsie ► impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata, con veicoli adibiti al trasporto merci e massa a p.c. sup. a 5 t	2	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	► impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata, con veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale sup. a 7 m	2	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	Rif. comma 10: ► transitare affiancato ad altro veicolo nella stessa corsia	2	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	Rif. comma 11: ► su autostrada a pagamento di pedaggio non rispettare l'arresto in corrispondenza delle apposite barriere	2	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie (1)	accessorie
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ omettere di incolonnarsi secondo le indicazioni della segnaletica esistente o del personale addetto 	2	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ non corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe stabilite 	2	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	<p>Rif. comma 13:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ eseguire le manovre consentite con veicoli autorizzati adibiti ai servizi dell'autostrada senza la dovuta prudenza e cautela 	2	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ eseguire le manovre consentite con veicoli autorizzati adibiti ai servizi dell'autostrada senza tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante 	2	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	<p>Rif. comma 17:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ transitare senza fermarsi alla stazione (casello autostradale) creando pericolo per la circolazione 	2	Da € 343,35 a € 1.376,55	Non previste
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ porre in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio 	2	Da € 343,35 a € 1.376,55	Non previste
	<p>Rif. comma 18:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ circolare sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione (o che non l'abbia superata) 	2	Da € 137,55 a € 550,20	Fermo amministrativo del veicolo fino a dopo l'avvenuta prenotazione per la visita di revisione
Art. 177	<p>Comma 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ non lasciare libero il passo quando necessario o non fermarsi appena udito il segnale acustico di allarme dei veicoli di polizia o antincendio o ambulanze 	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie (1)	accessorie
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ avvantaggiarsi nella prosecuzione della marcia seguendo un veicolo di polizia o antincendio o ambulanza con il segnale di allarme in funzione 	2	Da € 33,60 a € 137,55	Non previste
Art. 178	<ul style="list-style-type: none"> ▶ superare i periodi di guida prescritti (6) 	2	Da € 137,55 a € 550,20 (ai sensi del comma 4-bis: riprendere la circolazione durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio: sanzione da € 1.626,45 a € 6.506,85)	Intimazione al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato il prescritto periodo di pausa o di riposo. Il veicolo deve essere condotto in luogo idoneo per la sosta ove rimarrà per il periodo necessario. Se il veicolo viene fatto circolare durante il periodo in cui è stato intimato il fermo del viaggio, ritiro immediato della carta di circolazione e della patente. I documenti sono restituiti all'interessato su richiesta da presentarsi all'ufficio o comando da cui dipende l'organo di polizia, che li restituirà, previa verifica dell'effettuato riposo o periodo di pausa
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ non osservare i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento (6) 	2	Da € 137,55 a € 550,20 (come sopra)	Come sopra
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ non osservare i periodi di riposo prescritti (6) 	2	Da € 137,55 a € 550,20 (come sopra)	Come sopra
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ essere sprovvisti del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dal regolamento, nel caso di veicolo non munito di cronotachigrafo (6) 	2	Da € 137,55 a € 550,20 (come sopra)	Come sopra

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie ⁽¹⁾	accessorie
Comma 4	<ul style="list-style-type: none"> ► circolare non avendo con sé o tenere in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio 	1	Da € 137,55 a € 550,20	Non previste
Art. 179 Commi 2 e <i>2-bis</i>	<ul style="list-style-type: none"> ► comma 2: ► circolare con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo quando previsto 	10	Da € 687,75 a € 2.754,15	Sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi
	<ul style="list-style-type: none"> ► circolare con un autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento 	10	Da € 687,75 a € 2.754,15	Come sopra
	<ul style="list-style-type: none"> ► circolare con un autoveicolo munito di cronotachigrafo non funzionante 	10	Da € 687,75 a € 2.754,15	Come sopra
	<ul style="list-style-type: none"> ► circolare con un autoveicolo munito di cronotachigrafo in cui non è stato inserito il foglio di registrazione 	10	Da € 687,75 a € 2.754,15	Come sopra
	<ul style="list-style-type: none"> ► circolare con un autoveicolo munito di cronotachigrafo con sigilli manomessi o con cronotachigrafo alterato 	10	Da € 1.375,50 a € 5.508,30	Come sopra
	<ul style="list-style-type: none"> ► comma <i>2-bis</i>: ► circolare con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità quando previsto 	10	Da € 800 a € 3.200	Come sopra
	<ul style="list-style-type: none"> ► circolare con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento 	10	Da € 800 a € 3.200	Come sopra
	<ul style="list-style-type: none"> ► circolare con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità non funzionante 	10	Da € 800 a € 3.200	Come sopra

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie (1)	accessorie
	► alterare il limitatore di velocità	10	Da € 1.600 a € 6.400	Revoca della patente
Art. 186	Commi 2 e 7 ► guidare in stato di ebbrezza alcolica, cioè con tasso superiore a 0,5 grammi per litro (g/l)	10	Reato: arresto fino a 1 mese e ammenda da € 258 a € 1.032	Sospensione della patente da 15 gg. a 3 mesi; da 1 mese a 6 mesi se la violazione è reiterata nel corso di 1 anno. Se commessa da conducente di autobus o veicolo di massa a p.c. superiore a 3,5 t o complessi di veicoli, revoca della patente di guida
	comma 7: ► rifiutare di sottoporsi all'accertamento del controllo del tasso alcoolemico nei casi previsti	10	Come sopra	Come sopra
Art. 187	Commi 7 e 8 ► guidare sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope	10	Come sopra	Come sopra
	comma 8: ► rifiutare di sottoporsi all'accertamento del controllo dello stato di alterazione psicofisica nei casi previsti	10	Come sopra	Come sopra
Art. 189	Comma 5, primo periodo ► non ottemperare all'obbligo di fermarsi, dopo avere causato un incidente con danno alle sole cose	4	Da € 250 a € 1.000	Non previste
	Comma 5, secondo periodo ► non ottemperare all'obbligo di fermarsi, dopo avere causato un incidente, con danni gravi ai veicoli coinvolti che comportino la revisione del veicolo di cui all'art. 80	10	Da € 250 a € 1.000	Sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi
	Comma 6 ► non ottemperare all'obbligo di fermarsi, dopo avere causato un incidente con danno alle persone	10	Reclusione da 3 mesi a 3 anni; è previsto l'arresto in flagranza	Sospensione della patente da 1 a 3 anni

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie ⁽¹⁾	accessorie
Comma 9	<ul style="list-style-type: none"> ► non porre in atto le misure idonee a salvaguardare la sicurezza della circolazione in caso di incidente stradale con ingombro della carreggiata ► non adoperarsi per impedire che venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità 	2	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	<ul style="list-style-type: none"> ► non fornire le proprie generalità o altre informazioni utili alle persone danneggiate nell'incidente 	2	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
Art. 191	<ul style="list-style-type: none"> ► omettere di dare la precedenza ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori 	5	Da € 137,55 a € 550,20	Non previste
Comma 2	<ul style="list-style-type: none"> ► non consentire al pedone che abbia già iniziato l'attraversamento, impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza, sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali 	2	Da € 137,55 a € 550,20	Non previste
Comma 3	<ul style="list-style-type: none"> ► omettere di fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-ceca o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla, o non prevenire situazioni di pericolo derivanti da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani 	5	Da € 137,55 a € 550,20	Non previste
Comma 4	⁽¹⁾	3	Da € 137,55 a € 550,20	Non previste

Art. e comma c.d.s.	Infrazione	Punti	Sanzioni	
			pecuniarie (1)	accessorie
Art. 192 Comma 6	Rif. comma 1: ► non fermarsi all'invito di funzionari, ufficiali ed agenti in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo	3	Da € 68,25 a € 275,10 (8)	Non previste
	Rif. comma 2: ► rifiutarsi di esibire i documenti richiesti	3	Da € 68,25 a € 275,10 (8)	Non previste
	Rif. comma 3: ► non ottemperare al divieto di proseguire la marcia	3	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	► omettere di munirsi dei mezzi antisdrucchiole- voli quando prescritti	3	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	► non ottemperare al divieto di proseguire la mar- cia senza l'osservanza di specifiche cautele impo- ste dagli agenti	3	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
	Rif. comma 5: ► non osservare le segnalazioni impartite dal per- sonale del convoglio militare	3	Da € 68,25 a € 275,10	Non previste
Comma 7	Rif. comma 4: ► omettere di ottemperare all'ordine di fermarsi ai posti di blocco disposti dagli organi di P.G. o di P.S.	10	Da € 1.083,60 a € 4.337,55	Non previste

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

NOTE:

- (1) Il pagamento entro 60 giorni può essere effettuato nella misura del minimo.
- (2) La sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa alla guida di uno dei seguenti veicoli: veicoli utilizzati nel trasporto di merci pericolose della classe I; treni costituiti da motoveicoli e rimorchi di cui all'art. 54, comma 1, lett. h), i) e l); autobus e filobus di m.c.p.c. superiore a 8 t; autoveicoli destinati al trasporto di cose di m.c.p.c. superiore a 3,5 t e fino a 12 t o superiore a 12 t; autocarri di m.c.p.c. superiore a 5 t adibiti a trasporto di persone ex art. 82, comma 6; mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico.
- (3) A decorrere dal 1° aprile 2004, a norma del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2004, n. 47 (G.U. 27 febbraio 2004, n. 48).
- (4) La sanzione pecuniaria si applica oltre che al conducente anche al proprietario del veicolo e al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.
- (5) La responsabilità del conducente ricorre anche quando il mancato uso riguarda il passeggero minorenni.
- (6) La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le stesse prescrizioni.
- (7) Non si rinviene a quale violazione possa riferirsi la previsione di 3 punti, essendo stato previsto il punteggio per le diverse violazioni nei singoli commi dell'art. 191.
- (8) Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

GUIDA DEI CICLOMOTORI

da 14 a 16 anni	con certificato di idoneità per la guida di ciclomotori (<i>dal 1° luglio 2004</i>)
da 16 a 18 anni	con certificato di idoneità per la guida di ciclomotori (<i>dal 1° luglio 2004</i>) oppure con patente di cat. A1 (limitata per la guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima fino a 11 kW)
oltre 18 anni	<i>dal 1° luglio 2005:</i> a) con certificato di idoneità per la guida di ciclomotori oppure b) con patente di guida di categoria A – B – C o D o superiore in corso di validità
N.B. Non è prevista, attualmente, la sottrazione dei punti per i titolari di patente di guida che conducono ciclomotori.	